



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.10022/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni nell'ordinamento regionale per la salvaguardia della democrazia nei partiti e nei movimenti politici" (Reg.Gen.n.376)

Ad iniziativa dei Consiglieri Ronghi, Grimaldi, Brusco, Colasanto
Depositata il 16 settembre 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **24 SET. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Disposizioni nell’ordinamento regionale per la salvaguardia della democrazia nei partiti e movimenti politici”

***Ad iniziativa dei Consiglieri componenti il Gruppo MPA-Nuovo PSI
Ronghi, Grimaldi, Brusco, Colasanto***

Ruolo Generale n.376



Consiglio Regionale della Campania

La seguente proposta di legge è finalizzata all'attuazione nell'ordinamento regionale dell'art. 49 della Costituzione che afferma il principio del rispetto della democrazia e, quindi, dei cittadini che, attraverso la scelta dei propri rappresentanti, ne sono i protagonisti assoluti.

Tale principio costituisce, dunque, un imperativo categorico per i partiti e per i movimenti politici, che si fanno strumenti di tale rappresentanza democratica e sempre in nome e per conto di essa devono agire ed operare.

Quando il principio della democrazia e quello della rappresentanza democratica non trovano compiuta espressione, ci troviamo di fronte ad una situazione di corto circuito tra i soggetti politici e i cittadini, che determina l'allontanamento progressivo gli uni dagli altri svilendo, di fatto, quello che è il significato più profondo della rappresentanza democratica e della democrazia.

Tale scollamento tra partiti politici ed elettori si è fortemente aggravato a causa di una legge elettorale che ha fatto sì che nella massima istituzione italiana, il Parlamento, i rappresentanti non fossero eletti dal popolo bensì nominati dalle segreterie di partito ovvero dai loro leader.

In Campania, questa frattura tra elettori ed eletto, acuita dal pessimo governo regionale di centrosinistra che ha messo in ginocchio la Campania impoverendone il tessuto socio economico, è particolarmente avvertita e vede la maggioranza dei partiti e dei movimenti agire in maniera autoreferenziale e del tutto distante dalle reali problematiche della popolazione.

Queste problematiche e la necessità di recuperare la piena rappresentanza democratica e la democrazia, ci hanno indotto a presentare una proposta di legge regionale sui temi della Democrazia e il del Federalismo, una sfida che le Regioni del Sud devono poter vincere.

I partiti e i movimenti politici sono i soggetti che per primi devono essere esempio di rispetto della Costituzione e della democrazia attraverso l'attuazione dell'articolo 49, ma ciò non costituisce un processo compiuto, tanto che la crisi della politica italiana ha, di fatto, cancellato la democrazia e le pur esistenti regole contenute negli Statuti dei partiti.

Contrariamente a quanto previsto dalla Costituzione, in essi prevale, infatti, l'oligarchia se non il presidenzialismo interno, con una sola persona che decide su tutto, anche sulla gestione della democrazia stessa, prevaricando ogni regola e finanche nella gestione dei contributi pubblici.

Il Movimento per l'Autonomia – Alleati per il Sud intende, con questa proposta di legge, dare certezza alle enunciazioni democratiche dei cosiddetti "leader" e dei tanti soggetti politici che si definiscono portatori dei "valori della Democrazia".

Insomma, tentiamo di cancellare dalla politica il "predicare bene e razzolare male".

Con l'Articolo 2 si definiscono e si regolamentano gli aspetti e le definizioni del metodo della democrazia e della partecipazione sui quali tutti convergono ma che quasi nessuno rispetta o controlla che se siano rispettate.

Con l'articolo 3 si istituisce la Commissione Regionale di Garanzia della democrazia nei partiti e movimenti politici con potere sanzionatorio nei confronti dei partiti o movimenti politici inosservanti delle disposizioni di legge che verranno posti in essere dalla Giunta regionale attraverso la sospensione di tutti gli effetti giuridici in materie di rimborsi di cui alle normative regionali.

Napoli 15 settembre 2008

Salvatore Ronghi
Massimo Grimaldi
Francesco Brusco



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

(Disposizioni per l'attuazione nell'ordinamento regionale dell'art. 49 della Costituzione)

1. I partiti ed i movimenti politici, per poter essere individuati come soggetti destinatari di effetti giuridici e rimborsi di spesa a qualsiasi titolo previsti dalla normativa regionale, devono concorrere, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, con metodo democratico a determinare la politica regionale e devono garantire l'effettiva partecipazione degli iscritti nell'assunzione delle loro decisioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Definizione del metodo democratico e della partecipazione)

1. Ai fini di quanto disposto nel precedente articolo, elementi costitutivi della partecipazione e del metodo democratico previsto dall'articolo 49 della Costituzione, che i partiti o i movimenti politici devono osservare nello statuto e in ogni atto degli organi collegiali o monocratici, sono:
 - a) la titolarità per ciascun iscritto al partito degli stessi diritti e degli stessi doveri;
 - b) la partecipazione di ciascun iscritto alla determinazione della linea politica ed all'attuazione della medesima e il diritto di ciascun iscritto ad una piena e completa informazione ai fini di una partecipazione consapevole;
 - c) la partecipazione di ciascun iscritto agli organi collegiali secondo le modalità previste dallo statuto, che le definisce perseguendo l'obiettivo di agevolare la più ampia partecipazione alle discussioni e votazioni;
 - d) il diritto di parola, di proposta e di voto di ciascun iscritto negli organi collegiali di cui fa parte, nonché il diritto di presentare documenti, ordini del giorno, mozioni. Qualora lo statuto richieda un numero minimo di presentatori, tale numero non può essere superiore a quello degli esponenti della minoranza formalmente costituita più piccola presente nell'organo collegiale, non superiore comunque al 5 per cento dei componenti dell'organo collegiale. Sui documenti, ordini del giorno e mozioni presentati non possono essere rifiutate o impedita una adeguata discussione e la votazione qualora ne sia fatta richiesta dai presentatori;
 - e) la partecipazione di ciascun iscritto alle votazioni con voto libero ed eguale nonché la effettiva segretezza del voto ove il voto segreto sia prescritto o richiesto;
 - f) la segretezza del voto in ogni caso per la individuazione dei titolari delle cariche di partito e dei candidati alle elezioni;
 - g) la possibilità di votare in ogni caso anche per voto telematico. Ove il voto segreto sia prescritto o richiesto, la segretezza è garantita anche per tali modalità di votazione;



Consiglio Regionale della Campania

- h) la previsione di azioni volte al riequilibrio della rappresentanza in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, salvo il caso in cui la rappresentanza di un solo genere sia elemento fondativo del progetto politico del partito;
- i) la garanzia del pluralismo interno ed il riconoscimento formale di minoranze;
- j) la presenza delle minoranze formalmente costituite in tutti gli organi collegiali e negli organi di garanzia, secondo il criterio proporzionale;
- k) l'attribuzione a esponenti delle minoranze formalmente costituite della presidenza degli organi di garanzia;
- l) l'attribuzione alle minoranze formalmente costituite di quote delle risorse pubbliche conferite al partito, in misura corrispondente alla consistenza delle minoranze medesime;
- m) la presenza delle minoranze formalmente costituite nelle candidature del partito nelle competizioni elettorali e l'approvazione delle candidature da parte degli organi collegiali rappresentativi;
- n) l'effettivo rispetto dei quorum strutturali e funzionali per le delibere degli organi collegiali;
- o) la temporaneità delle cariche di partito e il numero limitato dei mandati nella medesima carica;
- p) la incompatibilità tra la partecipazione ad organi esecutivi del partito e la titolarità di cariche istituzionali e di funzioni amministrative;
- q) la previsione di un referendum generale tra gli iscritti, secondo le modalità previste dallo statuto, su richiesta di un numero di iscritti non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento del totale degli iscritti. Il quesito referendario è definito dai richiedenti. Nel referendum deve essere consentito il voto per via telematica, assicurando la segretezza ove prescritta o richiesta, e senza che sia prescritto un quorum di partecipanti per la validità del voto;
- r) l'osservanza e l'attuazione del voto referendario come obbligo di tutti gli organi collegiali o monocratici del partito;



Consiglio Regionale della Campania

- s) la disciplina delle sanzioni secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, assicurando in ogni caso un efficace contraddittorio. La manifestazione di voti o opinioni dissenzienti non può mai essere assunta a fondamento di sanzioni;
 - t) il diritto dell'iscritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria al termine della procedura interna avverso i provvedimenti disciplinari.
2. Lo Statuto deve, altresì, prevedere:
- a) che il diritto di iscrizione al partito si eserciti presentando apposita domanda, previo pagamento di una quota annuale nella misura determinata ai sensi dello statuto, secondo le modalità in esso previste;
 - b) che l'iscrizione sia concessa su domanda presentata in forma scritta dall'interessato e che la domanda di iscrizione debba essere accettata o rigettata entro un tempo definito dallo statuto e comunque non superiore a sessanta giorni con la previsione che nel caso di silenzio protratto oltre tale termine la domanda si intenda accolta;
 - c) che il rigetto possa essere in ogni caso impugnato davanti agli organi di garanzia interni del partito e che l'iscritto possa adire l'Autorità Giudiziaria avverso il diniego al rinnovo dell'iscrizione per l'anno successivo;
 - d) la temporaneità dei provvedimenti di commissariamento degli organi non oltre i tre mesi decorsi i quali si deve procedere alla nuova elezione;
 - e) il diritto dell'iscritto ad adire l'Autorità Giudiziaria Costituiscono in caso di mancata convocazione, secondo le modalità previste dallo statuto, degli organi collegiali ed avverso ogni altro comportamento che ostacoli o impedisca l'effettiva partecipazione alle discussioni e votazioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Commissione regionale di garanzia della democrazia nei partiti e movimenti politici)

1. È istituita nella Regione Campania la "Commissione regionale di garanzia della democrazia nei partiti e movimenti politici".
2. La Commissione opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. La Commissione è costituita da sette membri, scelti dal Consiglio Regionale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra magistrati di Cassazione in quiescenza, Avvocati abilitati al patrocinio nelle magistrature superiori e Professori universitari in materie giuridiche con più di venti anni rispettivamente di iscrizione e di anzianità.
4. Non possono far parte della Commissione coloro che siano o siano stati Parlamentari nazionali o europei, Consiglieri regionali, Sindaci o Presidenti di provincia, consiglieri comunali o provinciali, componenti il Consiglio Superiore della Magistratura ovvero candidati alle predette cariche nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti entro il III grado e gli affini del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.
5. I componenti la Commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico, devono dichiarare sul proprio onore di non essere e di non essere stati iscritti, negli ultimi dieci anni, a partiti politici. In caso di mendace dichiarazione il componente decade dalla carica.
6. La Commissione dura in carica sei anni ed i suoi componenti non sono confermabili.
7. La Commissione elegge, al suo interno e per un biennio, il proprio Presidente.
8. La Commissione verifica e certifica che gli statuti dei partiti politici e dei movimenti siano conformi alle regole di cui agli articoli 1 e 2 e che le elezioni dei suoi organi operanti sul territorio regionale si siano svolte nel rispetto delle regole e nei termini statutari.
9. Nel caso in cui la certificazione dovesse essere negativa, il partito o il movimento politico non potrà essere individuato come destinatario di effetti giuridici previsti dalla normativa regionale e non si darà corso alla corresponsione dei rimborsi delle spese pre-



Consiglio Regionale della Campania

11. visti dalla legge per lo svolgimento delle elezioni regionali ed a qualsiasi altro contributo.
12. I componenti della Commissione possono partecipare, al fine di verificarne il corretto svolgimento, ai congressi territoriali dei partiti o movimenti politici. A tal fine, il responsabile della convocazione del congresso deve inviare almeno quindici giorni prima, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Commissione di Garanzia comunicazione del luogo e della data di convocazione del congresso territoriale e del relativo ordine del giorno.
13. La Commissione di Garanzia nell'esercizio delle sue funzioni di verifica può richiedere ai partiti o movimenti politici destinatari di effetti giuridici previsti dalla normativa regionale ovvero beneficiari di rimborsi per spese elettorali per le elezioni regionali la produzione della documentazione necessaria o ritenuta opportuna. In caso di rifiuto, la Commissione lo comunica all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta affinché siano sospesi ai soggetti inadempienti tutti gli effetti giuridici in materia di rimborsi di cui alla normativa regionale.
14. Ai componenti della Commissione è corrisposto il trattamento economico pari ad un terzo di quello previsto per i consiglieri regionali.
15. In sede di prima applicazione, la Commissione di garanzia è eletta decorso il termine di cui al successivo articolo 4.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Adeguamento degli statuti)

1. I partiti ed i movimenti politici che intendono essere destinatari di effetti giuridici e rimborsi di spesa a qualsiasi titolo previsti dalla normativa regionale adeguano i loro statuti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5
(Norma Finanziaria)

1. Agli oneri previsti dal presente titolo si farà fronte con appositi stanziamenti nei relativi bilanci.